



Tribunale di Como

Sezione Prima civile- Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei giudici:

Dott.ssa Paola Parlati	- PRESIDENTE
Dott. Marco Mancini	- GIUDICE
Dott. Luciano Pietro Aliquò	- GIUDICE REL EST

Vista la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, nel procedimento unitario iscritto al n. 40-1/2024, con il piano e la proposta depositati nel termine concesso ex art. 44 co. 1 lett. a), CCII, proposta

DA

DOMINIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02206680130) con sede legale in Locate Varesino (CO), Via Resegone n. 7/9, in persona del liquidatore, Serafina Guadagnini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Marcinkiewicz e Marco Franzini;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Svolgimento del procedimento unitario

Con ricorso depositato in data 21.02.2024 "*Dominioni s.r.l. in liquidazione*", in persona del liquidatore Serafina Guadagni, ha proposto domanda ex art. 44 CCII, riservandosi di presentare, entro il termine concesso dal Tribunale, una proposta di concordato preventivo con la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 CCII.

Con decreto del 26.02.2024, questo Tribunale: ha concesso alla società ricorrente termine sino al 22 aprile 2024 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell'art 39 CCII, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità) o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2; ha nominato Commissario Giudiziale la dott.ssa Elena Mogroni; ha disposto il deposito della somma di € 5.000 a titolo di compenso dovuto al commissario, per il caso di arresto della procedura, e di altre spese di procedura; ha assegnato i termini periodici per il deposito di relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per fornire indicazioni sullo stato di predisposizione del piano e sulle principali operazioni finanziarie eseguite dall'impresa.

Con provvedimento del 28 febbraio 2024 il Giudice relatore ha concesso le misure protettive richieste dall'imprenditore, per la durata di 4 mesi, decorrenti dalla data della pubblicazione della domanda ex art. 44 CCII nel registro delle imprese.

Con istanza depositata in data 18.04.2024, la società ricorrente ha domandato una proroga del termine ex art. 44, co. 1 lett. a CCII di ulteriori 60 giorni.

Con provvedimento del 22 aprile 2024, questo Tribunale ha accolto l'istanza ed ha concesso alla società istante una proroga del termine per la presentazione della domanda definitiva sino al 21 giugno 2024, fissando l'udienza del 8.07.2024 per la comparizione della parte ricorrente e del P.M. e la discussione sull'ammissibilità della proposta.

In data 28 maggio 2024 la *Società* ha chiesto l'autorizzazione a vendere alcuni beni mobili di proprietà, in forza di proposte pervenute da terzi a valori superiori a quelli indicati nella perizia di stima commissionata ai fini concordatari. Con provvedimento del 3 giugno 2024 il Tribunale ha autorizzato la vendita, secondo le modalità competitive meglio descritte in provvedimento.

Nel termine concesso, Dominioni s.r.l. in liquidazione ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

La società ricorrente ha domandato, altresì, di prorogare la durata delle misure protettive concesse ai sensi dell'art. 55, co. 4, primo e secondo periodo, CCII nei confronti di tutti i creditori, fino all'omologazione del concordato preventivo, nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCI.

Con provvedimento del 24.06.2024, il Giudice designato ha assegnato al Commissario Giudiziale termine fino al 27.06.2024 per il deposito di parere in merito alla richiesta di proroga delle misure protettive e termine sino al 5.07.2024 per il deposito di parere circa la proposta ed il piano depositati.

Con provvedimento del 28.06.2024, il Tribunale ha accolto la richiesta di proroga delle misure protettive già confermate e previste dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, nei confronti di tutti i creditori fino all'omologazione del concordato e, in ogni caso, nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCII.

Il Commissario Giudiziale, con parere depositato in data 5.07.2024, ha espresso parere favorevole in merito all'ammissibilità della proposta ed alla fattibilità del piano.

All'udienza del 8.07.2024, il procuratore del ricorrente si è riportato ai propri atti, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Il P.M. ha espresso parere favorevole all'apertura del concordato preventivo ed il Tribunale si è riservato di provvedere.

Sull'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano (art. 47, co. 1 lett. a)

Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCII, dal momento che il centro principale degli interessi del debitore (COMI) è sito in Locate Varesino (CO), ove la società ricorrente ha la propria sede legale.

Conviene precisare, inoltre, che, giusto il disposto di cui all'art. 47 CCII, il Tribunale, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, acquisito il parere del Commissario, deve verificare: a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta nonché che il piano non sia

manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali

Dominioni s.r.l. in liquidazione è una società commerciale avente il seguente oggetto sociale *“la produzione e la lavorazione, l’importazione e l’esportazione, il commercio all’ingrosso e l’intermediazione per il commercio di materie plastiche; la fabbricazione ed il commercio all’ingrosso ed al dettaglio di impianti ed accessori (estrusori, strumenti di laboratorio, miscelatori, girafusti, ecc.); per il conseguimento dell’oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere finanziario – purché non nei confronti del pubblico – industriale e commerciale, immobiliare e mobiliare, che saranno ritenute necessarie od utili”*.

La domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza risulta approvata e sottoscritta a norma dell’art. 120 CCII (cfr. verbale di determina della liquidatrice del 19.06.2024, redatto dal notaio Eleonora Caserta, in atti *sub doc.* 17).

Il ricorso è corredato dalla documentazione richiesta dall’art. 39 CCII, il cui esame consente di ritenere che l’impresa sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, non presentando congiuntamente i requisiti di cui all’art. 2, co. 1 lett. d CCII, come si evince, in particolare, dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi prodotti in atti.

Dominioni s.r.l. in liquidazione si trova in una situazione di crisi come definita dall’art. 2, co. 1 lett. a CCII e come riconosciuto dalla stessa nel proprio atto introduttivo.

La documentazione prodotta a corredo dell’istanza fornisce elementi sufficienti per le valutazioni richieste al Tribunale in questa sede, salvo il successivo riesame nell’ulteriore corso della procedura alla luce degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

Al ricorso è stata allegata la documentazione richiesta dall’art. 39 CCII e, in particolare, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. La debitrice, inoltre, ha depositato una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, co. 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, nonché una idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi. Alla proposta ed al piano sono state allegate altresì la relazione resa dall’esperto ex art. 87, co. 3 CCII, nonché la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII.

Quanto al controllo di ritualità della proposta, come è stato correttamente osservato da attenta dottrina, il Tribunale è chiamato a verificare la conformità della stessa alle regole dettate dal legislatore in relazione ai caratteri fondamentali ed ai requisiti indispensabili di forma. Verificata, quindi, la presenza e la completezza della documentazione di cui all’art. 39 CCII, occorre esaminare il contenuto del piano e della proposta.

Dominioni s.r.l. in liquidazione propone un concordato liquidatorio, in quanto tutto il patrimonio della società è destinato al soddisfacimento dei creditori. Il piano contiene tutte le indicazioni richieste dall’art. 87 CCII.

L’attivo stimato a fini concordatari può essere riassunto, come da tabella che segue:

Attività	Valore in ipotesi di concordato preventivo
I) Immobilizzazioni immateriali	0,00
II) Immobilizzazioni materiali	165.000,00
III) Rimanenze	6.000,00
IV) Disponibilità liquide	43.813,78
V) Crediti commerciali	4.761,17
VI) Crediti tributari	0,00
VII) Altri crediti	0,00
VIII) Ratei e risconti attivi	0,00
Apporto di finanza esterna	230.000,00
Totale	449.574,95

All'attivo ricavabile dalla cessione di tutti i beni facenti parte del patrimonio della società, pertanto, si aggiunge l'apporto di finanza esterna pari a 230.000,00 euro da parte della sig.ra Serafina Guadagnin, liquidatrice e socia della società istante, la quale si è impegnata a versare le suddette somme entro 30 giorni a far tempo dalla data dell'omologazione del concordato preventivo con provvedimento non più impugnabile. L'impegno verrà garantito a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta in corso di rilascio da parte del banco di Desio di Cassano d'Adda.

Tale apporto di finanza esterna consente di incrementare di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda nonché di assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo, come richiesto dall'art 84, co. 4 CCII.

Il passivo concordatario assomma, infatti, ad € 1.003.187,46, come riportato nella seguente tabella di riepilogo generale:

Passività	Valore ai fini del concordato preventivo
I) Spese di procedura	114.967,34
II) Dipendenti e Fondo di Previdenza Complementare	229.074,30
III) Debiti verso professionisti	6.567,60
IV) Debiti verso fornitori privilegiati	1.546,72
V) Debiti tributari, previdenziali e assicurativi	82.101,46
VI) Debiti verso banche	340.982,03
VII) Debiti verso fornitori chirografari	225.823,02
VIII) Debiti diversi e ratei passivi	2.124,99
Totale	1.003.187,46

I creditori risultano suddivisi in 9 classi, come disposto dall'art. 85 CCII, con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, prevedendosi di destinare l'attivo atteso al pagamento degli stessi, secondo le seguenti percentuali:

- pagamento integrale delle spese di giustizia e di quelle di procedura in prededuzione;
- pagamento nella misura del 75% delle spese relative all'attestazione in prededuzione;

- pagamento dei dipendenti muniti di privilegio *ex art. 2751-bis n. 1 cc*, nella percentuale del 78%;
- pagamento non integrale dei creditori privilegiati *ex art. 2751-bis nn. 1, 2 e 5 cc e art. 2752 cc*, per la parte non soddisfatta e per quelli interamente degradati, nella misura del 21%;
- pagamento non integrale dei debiti fiscale, contributivo e assicurativo, inseriti nelle classi 7), 8) e 9), a seguito di degradazione al chirografo, per la percentuale del 22%, per effetto di transazione fiscale, previdenziale e assicurativa, *ex art. 88 CCI*;
- pagamento non integrale dei creditori chirografari per natura nella percentuale del 20% (assistiti da garanzie) e del 21% dei restanti.

Sul punto, può osservarsi, anche alla luce delle verifiche effettuate dal Commissario Giudiziale, che il trattamento offerto a ciascun creditore appare non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione *ex art. 85, co. 4 CCII* e che la proposta risulti altresì formulata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 84, co. 5 CCII.

Alla domanda è stata allegata la relazione del professionista indipendente Dott. Eugenio Colombo, con l'attestazione rilasciata ai sensi dell'art 87, co. 3 CCII avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'esperto, inoltre, ha attestato, ai sensi dell'art. 84, co. 5 CCII, che il trattamento offerto ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non risulta inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Alla domanda è stata allegata, altresì, una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi *ex art. 88 CCII*. Anche rispetto alla predetta proposta, il professionista indipendente ha attestato *ex art. 88, co. 2 CCII* che il trattamento proposto ai crediti tributari e contributivi risulta conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale e che, in ogni caso, non sussiste un trattamento deteriore rispetto all'alternativo scenario liquidatorio.

L'esperto ha espresso un giudizio positivo sulla fattibilità del piano, così come il Commissario Giudiziale nel parere richiesto dall'art. 47 CCII, non apparendo il piano manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sia la relazione dell'esperto che il parere del Commissario appaiono adeguatamente motivati.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, si ritiene sussistano le condizioni per l'apertura della procedura.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche ed alle comunicazioni *ex art. 104 CCII* e procederà, inoltre, alle operazioni di cui all'art. 105 CCII.

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di concordato preventivo di **DOMINIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 02206680130) con sede legale in Locate Varesino (CO), Via Resegone n. 7/9,
- **nomina** giudice delegato alla procedura il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
- **conferma** come commissario giudiziale la Dott.ssa Elena Mognoni;

- tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, fissa la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori per il giorno 21.10.2024 ed il termine finale per il giorno 5.11.2024, disponendo che il voto sia espresso a mezzo di posta elettronica certificata inviata al Commissario Giudiziale;
- **assegna** al Commissario giudiziale termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente decreto per le comunicazioni di cui all'art. 104 CCII;
- **determina** in euro 10.000,00 la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, c. 1, lett. d), da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla procedura nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- **pone** a carico del debitore l'obbligo di presentare con cadenza quindicinale un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché ogni trenta giorni una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- **dispone** che il commissario giudiziale provveda a trasmettere ai creditori la relazione di cui all'art. 105 CCII almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto
- **dispone** che il presente decreto sia comunicato a cura della Cancelleria alla proponente, al Pubblico Ministero, al Commissario Giudiziale e che sia trasmesso per estratto all'ufficio del registro delle imprese come previsto dall'art. 45 CCII

Così deciso in Como, in data 08.07.2024

IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella




Il Presidente

Dott.ssa Paola Parlati


Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 1.1. LUG 2024

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella
